



## appalti: 15 giorni di tempo per trasmettere i dati all'anac nei casi di "estrema urgenza"



16/02/2015

Novità per le PA che fanno ricordo alla procedura negoziata di "estrema urgenza" per interventi sugli edifici scolastici o di messa in sicurezza del territorio. L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha fornito le indicazioni sugli affidamenti in base alle disposizioni derogatorie previste dall'art. 9 della Legge 164/2014. La nuova norma si collega all'art. 57 del Codice dei contratti, individuando come casi di possibile ricorso alla procedura negoziata gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria in base a motivazioni di urgenza, gli interventi per la sicurezza delle scuole, per l'adeguamento alla

normativa antisismica, per la tutela ambientale e per prevenire rischi geomorfologici.

Le PA devono verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di "estrema urgenza" e certificare come "indifferibile" l'intervento.

La rilevazione comporta l'analisi effettiva degli immobili e dei contesti, che deve evidenziare gli elementi dell'indifferibilità dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, dovrà indicare la riconducibilità degli interventi alle procedure dell'art. 9 della legge 164/2014. Nell'indicare i dati va specificato l'utilizzo della gara informale (art. 57, comma 6 del Codice) o del cottimo fiduciario (art. 125).

La comunicazione, successiva sull'avvenuto affidamento di cui all'articolo 7, comma 8 del Codice deve essere trasmessa all'autorità entro 15 giorni invece dei 30 ordinari proprio per consentire all'ANAC un controllo tempestivo, coerentemente con le caratteristiche dell'estrema urgenza.

**[Clicca sul sito dell'ANAC per avere ulteriori informazioni](#)**